



COMUNE DI  
BORGO A  
MOZZANO

DISCIPLINARE DEL  
Mercato degli imprenditori agricoli a vendita diretta

## **SOMMARIO**

**ART. 1 - OGGETTO**

**ART.2 – FINALITA’**

**ART. 3 - PARTECIPAZIONE**

**ART. 4 - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE**

**ART. 5 – ARTICOLAZIONE DEL MERCATO**

**ART. 6 - ORARIO DEL MERCATO**

**ART. 7 – PARTECIPAZIONE E CRITERI DI ASSEGNAZIONE**

**ART. 8 - ASSENZE**

**ART. 9 - NORME GENERALI**

**ART. 10 - SANZIONI**

### **ART. 1 – OGGETTO**

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e lo svolgimento del Mercato degli imprenditori agricoli a vendita diretta ( di seguito Mercato Agricolo) istituito in via sperimentale, per il periodo compreso tra il 01 aprile 2016 ed il 31 marzo 2017 che si svolgerà , con cadenza settimanale, nella giornata di venerdì tra le ore otto e le ore tredici con le caratteristiche descritte nel proseguito ed in conformità agli allegati grafici.

2. L'attività all'interno del Mercato Agricolo è disciplinata dalla normativa nazionale e regionale dettata per la vendita diretta al pubblico da parte dei produttori agricoli.

Non trovano pertanto applicazione le disposizioni della L.R. 28/2005 né altra normativa dettata per la disciplina del commercio.

### **ART. 2 FINALITA'**

1. L'istituzione del Mercato Agricolo ha lo scopo di:

- aumentare le opportunità di commercializzazione soprattutto per le piccole imprese che, con l'eliminazione dei passaggi intermedi, possono contare su un maggior guadagno e soprattutto su incassi in tempi brevi;
- promuovere l'attività di vendita diretta, per soddisfare le esigenze dei consumatori in ordine all'acquisto di prodotti agricoli legati al territorio di produzione ;
- garantire al consumatore l'acquisto di merce fresca e di stagione a prezzi congrui;
- promuovere la diffusione di buone pratiche alimentari favorendo il consumo di prodotti di stagione.
- favorire l'interazione e la sinergia con gli operatori commerciali in sede fissa e su aree pubbliche per la rivitalizzazione del Centro Storico

### **ART. 3 – PARTECIPAZIONE**

1. Possono partecipare al Mercato Agricolo :

gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative di imprenditori agricoli, iscritti nel registro delle imprese della CCIAA di Lucca ( L. 580/93 art. 8 ) , la cui azienda abbia sede e svolga la propria attività nella Provincia di Lucca, con preferenza delle aziende con sede nel Comune di Borgo a Mozzano, che abbiano presentato Comunicazione ai sensi del D.Lgs 228/01 per l'attività di vendita diretta di prodotti agricoli .

2. Sono ammesse inoltre le associazioni senza scopo di lucro operanti nel settore agricolo cui sia applicabile la disciplina di cui all'art. 4 D.Lgs 228/01 che dovranno presentare specifica richiesta per l'assegnazione dei posteggi appositamente riservati.

### **ART. 4 - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE**

1. Nell'organizzazione e gestione del Mercato Agricolo spettano al Comune di Borgo a Mozzano la definizione delle priorità e l'adozione di tutti gli atti di regolamentazione e di programmazione con particolare riguardo alla definizione delle modalità di svolgimento del mercato e alla programmazione degli eventi.

2. Nello svolgimento di tale attività il Comune potrà avvalersi del Comitato del Mercato Agricolo, quale organo consultivo composto da :

Sindaco o suo delegato

Due rappresentanti dei produttori agricoli designati dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

### **ART. 5 – ARTICOLAZIONE DEL MERCATO**

1. Il Mercato Agricolo trova collocazione in questa prima fase sperimentale in

Via Umberto I sotto Le Logge

---

Piazza degli Alpini

ed è articolato in n.12 posteggi, suddivisi in modo da garantire la diversificazione dell'offerta per gruppi merceologici maggiormente rappresentativi delle produzioni locali ( fiori, miele e prodotti correlati, olio, vino, ortofrutta, castagne...), di cui n. 2 riservati alle associazioni indicate all'art. 3 comma 2, come di seguito descritto e meglio dettagliato negli allegati grafici :

- n. quattro posti ciascuno delle dimensioni di ml 2x3 in Via Umberto I sotto Le Logge
- n. cinque posti ciascuno delle dimensioni di ml 2x5 in Piazza degli Alpini
- n. tre posti ciascuno delle dimensioni di ml 2x4 in Piazza degli Alpini

**2.**Nel Mercato Agricolo possono essere venduti, nel rispetto delle vigenti normative igienico sanitarie, "**prodotti agricoli di propria produzione**" con divieto assoluto di vendere prodotti acquistati presso altre aziende, sia agricole che commerciali, artigianali, industriali nonché "**prodotti agricoli di propria produzione trasformati**" sempre che il prodotto mantenga le caratteristiche di prodotto agricolo nel rispetto dell'art. 2135 cod.civ.

**3.**Nella fase sperimentale, in considerazione della struttura delle aree individuate, i produttori dovranno raggiungere il banco con prodotti già confezionati o comunque pronti per la vendita senza alcuna attività di manipolazione e trattamento in loco.

**4.** Nell'ambito del Mercato Agricolo ciascun operatore può essere assegnatario di un solo posteggio

**5.**Ogni operatore :

- dovrà dotarsi dell'attrezzatura necessaria per l'esposizione e la vendita
- dovrà occupare esclusivamente l'area assegnata
- dovrà garantire una cura particolare nell'allestimento del proprio spazio di vendita, sia per la valorizzazione dei prodotti, sia per una corretta informazione al consumatore;
- dovrà garantire che l'etichetta o il cartellino di vendita di ogni prodotto contenga tutti gli elementi necessari a fornire al consumatore efficaci conoscenze ed informazioni sul prezzo praticato, sull'origine e le caratteristiche del prodotto e sulla rintracciabilità.

**6.**L'esposizione a terra entro l'area assegnata è consentita unicamente per merce non alimentare.

**7.**Non è ammessa la vendita di animali vivi.

**8.**E' vietato:

- infiggere al suolo e sugli immobili chiodi, paletti, sostegni e elementi di alcun genere
- danneggiare l'area pubblica
- gettare o abbandonare rifiuti di ogni genere al di fuori degli appositi contenitori

#### **ART. 6 - ORARIO DEL MERCATO**

**1.** Il Mercato Agricolo osserverà il seguente orario:

- a) dalle ore 7.00 alle ore 8.00 - scarico e approntamento banco;
- b) dalle ore 8.00 alle ore 13.00 - esposizione e vendita al pubblico;
- c) dalle ore 13.00 alle ore 14.00 - ricarica merce, pulizia e sgombero dell'area

#### **ART. 7 – PARTECIPAZIONE E CRITERI DI ASSEGNAZIONE**

**1.**Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, che intendono partecipare al Mercato Agricolo, dovranno presentare domanda al Comune di Borgo a Mozzano secondo le modalità e nei termini fissati dall'Avviso e dal Bando.

La domanda di partecipazione implica da parte dell'operatore la condivisione delle finalità istitutive del mercato, l'accettazione integrale delle norme del presente disciplinare e l'impegno a garantire la propria presenza con continuità e senza interruzioni a tutte le edizioni.

2. La domanda, formulata sotto forma di autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dovrà contenere le informazioni necessarie ad identificare l'impresa, l'attività svolta, il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 4 del D.Lgs 228/01, i prodotti posti in vendita.

3. L'assegnazione dei posteggi avviene in base ai seguenti criteri:

azienda agricola situata e operativa nel Comune di Borgo a Mozzano - 7 punti

azienda agricola situata in comune:

distante da 0 a 30 Km - 4 punti

distante da 30 a 60 Km - 2 punti

azienda in possesso di certificazioni biologiche / marchi di origine / marchio agriqualità - 3 punti

Iscrizione presso il registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 - 0,50 per anno (max 3 punti)

a parità di punteggio tra domande concorrenti si terrà conto della data di arrivo o presentazione della domanda. Per data di presentazione si intende la data attestata dalla ricevuta di consegna dell'invio tramite Posta Elettronica Certificata ovvero la data apposta sulla domanda, a mezzo dell'apposito timbro a calendario, dall'ufficio protocollo del Comune.

La partecipazione al mercato è subordinata al rispetto da parte delle aziende delle normative vigenti in materia fiscale, sanitaria e amministrativa e dovrà tenere conto delle disposizioni vigenti a tutela dei consumatori

4. Le aziende riceveranno comunicazione di conferma dell'accoglimento della domanda di partecipazione entro dieci giorni dalla formazione della graduatoria

5. L'assegnazione dei posteggi riservati alle Associazioni di cui all'art. 3 comma 2 terrà conto unicamente del criterio relativo alla localizzazione dei terreni e della data di presentazione della domanda. La relativa graduatoria è parte della graduatoria generale

6. La graduatoria sarà resa pubblica e resterà valida per l'intero periodo sperimentale.

#### **ART. 8 - ASSENZE**

1. La mancata partecipazione, per due volte, al mercato comporterà l'esclusione dal mercato per tutto il restante periodo sperimentale, salvo quanto previsto nel comma successivo.

2. Sarà possibile interrompere la partecipazione al mercato solo per le seguenti motivazioni:

1) in caso di morte del titolare dell'azienda o di gravi impedimenti familiari;

2) per cessazione dell'attività agricola;

3) per cessazione o insufficienza della produzione per cui l'azienda ha presentato domanda di partecipazione.

4) altre cause debitamente documentate.

3. Non si considerano le assenze determinate da eventi atmosferici particolarmente avversi.

Le assenze per malattia non vengono considerati se debitamente giustificati al Comune entro il quinto giorno successivo alla prima assenza

#### **ART. 9- NORME GENERALI**

1. Per tutto il periodo sperimentale l'Amministrazione Comunale dispone l'esclusione del pagamento della TOSAP

2. E' facoltà del Comune :

sospendere o trasferire in altra sede il mercato per motivi di ordine pubblico o al verificarsi di eventi imprevedibili.

modificare la articolazione dei posteggi

modificare gli orari del Mercato

organizzare eventi divulgativi e promozionali nonché attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti e alle attività del territorio rurale di riferimento, anche attraverso sinergie con altre realtà operanti nel territorio

#### **ART. 10 - SANZIONI**

**1.** Il Comune, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 3 comma 3, del D.M. 20.11.2007 accerterà attraverso gli Agenti e Funzionari della Polizia Locale, il rispetto delle disposizioni normative nonché di quanto contenuto nel presente disciplinare e nei regolamenti comunali applicabili.

**2.** L'inosservanza delle disposizioni contenute nei regolamenti comunali è punita ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 con la sanzione amministrativa graduata da un minimo di euro 25,00 fino ad un massimo di euro 500,00. La sanzione sarà irrogata secondo le procedure di cui alla legge 689/1981 e successive modifiche.

**3.** In caso di più violazioni del presente disciplinare, commesse anche in tempi diversi, potrà essere disposta la revoca della concessione alla partecipazione al mercato.